NUOVA DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI

Art. 7

Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61.

Abrogato dal 11 maggio 2010 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini
Estremi	Legge 10 febbraio 1992, n. 164
Capo	I — Norme generali-classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche tipiche e ambito di applicazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-delle-denominazioni-d-origine-dei-vini/art-7-zona-di-produzione-di-vini-ad-indicazione-geografica-tipica-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it